



COMUNE DI MONTRESTA

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Con evidenziazione dei testi cancellati o integrati

Modifiche approvate con delibera C. C. n 25 del 28.11.2016

Il Segretario Comunale

Dott. Antonio Maria Falchi

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. Arch. Paola Mura

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a Enti, di loculi cimiteriali, secondo le modalità di cui all'art. 31 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:

ART. 2 – NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice Civile, nonché alle norme di cui:

- Al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- Al R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- Al D.P.R. 10.09.1990 n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria";
- Al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. n° 68 del 29.06.1992 e successiva delibera di chiarimenti C.C. n° 53 del 25.06.1993

ART. 3 – LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONE

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

ART. 4 – LIMITI ALLE CONCESSIONI

- 1) La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:
 - a) Alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune, ovvero originarie del medesimo **nonché loro parenti e affini sino al 3° grado**
 - b) Agli Enti e Comunità presenti nel territorio comunale che ne facciano apposita richiesta.
La concessione a questi è subordinata alla presenza di almeno 10 soci residenti.
- 2) Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

ART. 5 – DIVIETI DI CONCESSIONE

- 1) Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) A coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) Quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
- 2) Il diniego, da farsi con delibera motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) ~~La Giunta Comunale~~ **Il Responsabile del Servizio Tecnico** entro il 31 dicembre di ciascun anno verifica ~~con apposito atto~~ la disponibilità di loculi cimiteriali da dare in concessione.

Nel caso in cui detti loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Invece nell'ipotesi contraria, ~~la Giunta Comunale~~ **Il Responsabile del Servizio Tecnico** potrà autorizzare la concessione di loculi, nella misura del 50% di quelli disponibili, a favore di persone viventi nei seguenti casi:

- a) A persone che abbiano compiuto 65 anni di età;
- b) ~~A persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado, a chi richieda la concessione è richiesta nonché a richiesta di Enti e Comunità ovvero infine a persone affette da gravi patologie.~~

~~2) La detta deliberazione dovrà essere immediatamente comunicata al Consiglio Comunale con la proposta di un programma di intervento.~~

CAPO II

PROCEDURE PER OTTENERE LE CONCESSIONI

ART. 7 – ATTO DI CONCESSIONE

- 1) Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico.
- 2) L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.
- 3) L'istruttoria con conseguente assegnazione del loculo è disposta dall'UTC entro 24 ore dalla richiesta. L'adozione del provvedimento finale di formale concessione è di competenza della ~~Giunta Comunale~~ **Responsabile del Servizio Tecnico** che vi provvederà entro i successivi 30 giorni, mentre la stipulazione del contratto di concessione avverrà entro 30 giorni dalla formale concessione.
- 4) **I loculi saranno assegnati in ordine di richiesta; è preclusa la possibilità di scelta del richiedente.**

ART. 8 – DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1) Le concessioni dei loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni ~~30~~ **50, retroattiva per tutti i loculi concessi per una durata trentennale.**
- 2) Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 9 – TARIFFA DELLE CONCESSIONI E RINNOVI – RESPONSABILITÀ PER DANNI

- 1) Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
- 2) Annualmente la Giunta Comunale ~~provvede~~ **può provvedere** con propria delibera ad aggiornare i prezzi delle concessioni e dei rinnovi delle stesse.
- 3) Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

ART. 10 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

In ordine alle tumulazioni provvisorie, queste sono regolate dall'art. 19 del regolamento comunale di polizia mortuaria cui si fa rinvio.

CAPO III

DIRITTO ALL'USO

ART. 11 – AVENTI DIRITTO ALL'USO

- 1) Il diritto alla tumulazione, ai sensi dell'art. 25 del regolamento comunale di polizia mortuaria, si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia. Per persone della famiglia del concessionario s'intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
- 2) I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
- 3) Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
- 4) Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.
- 5) Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno 5 anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 12 – AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE

- 1) Nei loculi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
- 2) Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello Statuto relativo e l'Ente o Comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
- 3) Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.
Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie tra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario.
- 4) Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o di divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "iure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario.
- 2) È vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV

MANUTENZIONE

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI

- 1) Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del Cimitero senza la prescritta "concessione" o "autorizzazione" edilizia del Comune.
- 2) Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" nonché gli strumenti edilizi in vigore.

ART. 15 – DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

- 1) Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili od anche solo opportuno per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
- 2) In caso d'inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere ai poteri di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

ART. 16 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

- 1) I concessionari ed i loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni per periodi di 15 anni, anche questi rinnovabili e per un costo pari al 50% del prezzo di cui all'art. 9.
- 2) Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
- 3) L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.
- 4) Il rinnovo della concessione:
 - a) Potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
 - b) Dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta, in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 17 – DECADENZA E REVOCA

- 1) Nella materia di cui sopra trova integrale applicazione l'art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, cui si fa rinvio.
- 2) Con la deliberazione di revoca della concessione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel Cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
- 3) Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
- 4) Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L. di competenza.
- 5) Per lo scopo nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:
 - a) Le notizie che precedono;
 - b) Il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per l'inumazione.
 - c) **I rifiuti cimiteriali derivanti dalle estumulazioni e dichiarati infetti, dovranno seguire una procedura specifica per rifiuti speciali, il cui costo verrà posto a totale carico degli utenti che richiedono il servizio; il richiedente verserà presso la tesoreria Comunale, il costo effettivo sostenuto dall'Amministrazione comunale in base alle tariffe in vigore al momento dello smaltimento;**

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

ART. 18 – CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Tecnico Comunale curerà:

- a) La raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) L'elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro – scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali;
- c) La proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

ART. 19 – REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

- 1) Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto potranno essere regolarizzate entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) A tal fine, il Responsabile del Servizio notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 90 giorni per farne richiesta.

ART. 20 – PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

- 1) Per ottenere alla regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente art. 12, l'originale della quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e ritenuta valida dall'Ufficio di Ragioneria.
- 2) La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo a suo tempo effettuato.
- 3) Nel caso di mancato pagamento della concessione, al momento della richiesta di regolarizzazione, troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondenti alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
- 4) Gli schemi degli atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.

CAPO VIII

NORME FINALI

ART. 21 – INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

Ai sensi del art. 4 della Legge 07.08.1990 n°241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Concessioni di loculi:	Settore d'intervento – Contratti Unità organizzativa – Ufficio Tecnico
Settori di intervento:	Settore d'intervento – Istruttoria e rilascio Unità organizzativa – Ufficio Tecnico Settore d'intervento – Sorveglianza Unità organizzativa – Polizia Municipale (ufficio tecnico)

ART. 22 – TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 07.07.1990 n° 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

- a) CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI – (Si rinvia a quanto stabilito nell'art. 7 del presente regolamento).

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità stabilite all'art. 74 dello Statuto Comunale.

ART. 24 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27.12.1985 n° 816 e della Legge n° 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Di una copia del presente regolamento saranno dotati gli Uffici Comunali cui è affidato il Servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 25 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche ed aggiunte;
 - b) Il R.D. 09.07.1939 n° 1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) Il D.P.R. 10.09.1990 n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
 - d) Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 26 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

- 1) Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono, pertanto, intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
- 2) Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 27 – SANZIONI

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento saranno punite ai sensi degli articoli 106 e 107 dell'ex T.U.L.C.P. 03.03.1934 n° 383, dell'art. 344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n° 1265 e dalla legge 24.11.1981 n° 689.



INDICE

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – NORME APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LOCULI CIMITERIALI

ART. 3 – LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONE

ART. 4 – LIMITI ALLE CONCESSIONI

ART. 5 – DIVIETI DI CONCESSIONE

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI

CAPO II: PROCEDURE PER OTTENERE LE CONCESSIONI

ART. 7 – ATTO DI CONCESSIONE

ART. 8 – DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 9 – TARIFFA DELLE CONCESSIONI - RESPONSABILITÀ PER DANNI

ART. 10 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

CAPO III: DIRITTO ALL'USO

ART. 11 – AVENTI DIRITTO ALL'USO

ART. 12 – AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

CAPO IV: MANUTENZIONE

ART. 14 – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI

ART. 15 – DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

CAPO V: RINNOVO DELLE CONCESSIONI

ART. 16 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

CAPO VI: DECADENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 17 – DECADENZA E REVOCA

CAPO VII: NORME TRANSITORIE

ART. 18 – CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

ART. 19 – REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

ART. 20 – PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

CAPO VIII: NORME FINALI

ART. 21 – INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

ART. 22 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 24 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 25 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

ART. 26 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

ART. 27 – SANZIONI